

REGOLAMENTO (CE) N. 1646/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

che fissa quantitativi per l'importazione di banane destinate all'approvvigionamento della Comunità per il quarto trimestre del 1998

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 ⁽⁴⁾, sono fissati per ciascun trimestre i quantitativi indicati, espressi se del caso in percentuale delle quote assegnate ai vari paesi o gruppi di paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 702/95 ⁽⁶⁾, o quantitativi disponibili di questi ultimi, per il rilascio dei titoli d'importazione, in base ai dati e alle previsioni riguardanti il mercato comunitario;

considerando che occorre determinare per il quarto trimestre del 1998 i quantitativi disponibili per l'importazione dai paesi o gruppi di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, tenuto conto da un lato dei titoli di importazione rilasciati nel corso dei primi tre trimestri e dall'altro del volume del contingente tariffario di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, aumentato dal regolamento (CE) n. 1645/98 della Commissione ⁽⁷⁾;

considerando che, per gli stessi fini, occorre fissare i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per il rilascio di titoli d'importazione relativamente a banane tradizionali originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente

per permettere la presentazione delle domande di titolo per il quarto trimestre del 1998;

considerando che il comitato di gestione delle banane non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il quarto trimestre del 1998 i quantitativi disponibili per l'importazione nell'ambito del regime del contingente tariffario per l'importazione di banane originarie dei paesi o gruppi di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95 sono fissati nell'allegato I.

2. Per il quarto trimestre del 1998 e per ciascun operatore la domanda di titolo d'importazione non può vertere su un quantitativo superiore alla differenza tra il quantitativo assegnato all'operatore in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4 e dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi trimestri. La domanda di titolo d'importazione è accompagnata da una copia del o dei titoli d'importazione rilasciati all'operatore per i trimestri precedenti.

Articolo 2

In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 i quantitativi disponibili per l'importazione di banane tradizionali originarie dei paesi ACP, per il quarto trimestre del 1998, sono fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale.